

Bruxelles, 28.1.2021  
C(2021) 557 final

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 28.1.2021**

**che modifica la decisione C(2014) 9904 final per quanto riguarda il periodo di validità delle esenzioni concesse agli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" da alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943**

(I testi in lingua italiana e slovena sono i soli facenti fede)

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.1.2021

**che modifica la decisione C(2014) 9904 final per quanto riguarda il periodo di validità delle esenzioni concesse agli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" da alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943**

(I testi in lingua italiana e slovena sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

1. Contesto

(1) Il progetto al vaglio riguarda due interconnettori sotterranei per corrente alternata, ciascuno di capacità nominale pari a 125 MW, che collegano le reti della Slovenia e dell'Italia. Gli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" saranno entrambi costruiti e gestiti congiuntamente dalla società italiana Adria Link s.r.l. e dalle società slovene Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE d.o.o.) e Energetika, Ekologija, Ekonomija d.o.o. (E3 d.o.o.).

2. Procedimento

(2) Adria Link s.r.l. (Italia), Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (Slovenia) ed E3 d.o.o. (Slovenia) ("i promotori") hanno presentato due domande di esenzione: l'8 gennaio 2013 al regolatore sloveno dell'energia (JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO, di seguito "AGEN-RS"), e il 24 giugno 2013 al ministero dello Sviluppo economico italiano (di seguito "MISE"), in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

(3) In base al decreto legislativo italiano n. 93/2011, il MISE è l'organismo competente a concedere tale esenzione, mentre l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA, già Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - AEEGSI), è invitata a esprimere un parere con riserva.

<sup>1</sup> GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

- (4) Sulla base della loro valutazione delle domande di esenzione, il 16 dicembre 2013 AGEN-RS e AEEGSI hanno adottato due pareri congiunti: "Joint Opinion of the Energy Regulators on the "Redipuglia-Vrtojba" Exemption Application"<sup>3</sup> e "Joint Opinion of the Energy Regulators on the "Dekani-Zaule" Exemption Application"<sup>4</sup> (i "pareri congiunti") in cui è presentata la valutazione svolta dalle autorità delle domande di esenzione che si applicano alle rispettive giurisdizioni.
- (5) L'11 agosto 2014 il MISE ha adottato due decreti (n. 290/ML/4/2014 per l'interconnettore Dekani-Zaule e n. 290/ML/5/2014 per l'interconnettore Redipuglia-Vrtojba, le "decisioni italiane di esenzione") che concedono esenzioni dal disposto dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 (uso dei proventi derivanti dalle congestioni).
- (6) Il 20 ottobre 2014 AGEN-RS ha adottato due decisioni (n. 143-1/2013-8/106 per l'interconnettore Dekani-Zaule e n. 143-2/2013-43/106 per l'interconnettore Redipuglia-Vrtojba, le "decisioni slovene di esenzione") che concedono esenzioni dal disposto dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 (uso dei proventi derivanti dalle congestioni) e dell'articolo 9 (separazione proprietaria) della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.
- (7) Le decisioni di esenzione dell'Italia sono state notificate alla Commissione il 28 agosto 2014 e le decisioni di esenzione della Slovenia sono state notificate alla Commissione il 30 ottobre 2014.
- (8) Con decisione del 17 dicembre 2014<sup>6</sup>, la Commissione ha approvato le esenzioni per gli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule", a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, da alcune prescrizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 9 della direttiva 2009/72 relative all'uso dei proventi derivanti dalle congestioni e alla separazione proprietaria (la "decisione della Commissione del 2014").
- (9) Le esenzioni sono state concesse per un periodo di 10 anni a partire dall'avvio delle operazioni commerciali per l'interconnettore "Dekani-Zaule" e per un periodo di 16 anni a partire dall'avvio delle operazioni commerciali per l'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba".
- (10) L'articolo 2 della decisione della Commissione del 2014 dispone che l'approvazione da parte della Commissione dell'esenzione concessa al progetto è valida solo se la costruzione degli interconnettori è avviata entro due anni dall'adozione della decisione della Commissione e se la loro entrata in esercizio avviene entro cinque anni dall'adozione della decisione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento n. 714/2009.

---

<sup>3</sup> <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/630-13allb.pdf>

<sup>4</sup> <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/630-13alla.pdf>

<sup>5</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

<sup>6</sup> Decisione C(2014) 9904 final della Commissione sull'esenzione di Adria Link s.r.l. (Italia), Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (Slovenia) ed E3 d.o.o. (Slovenia) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per quanto concerne due interconnettori elettrici tra l'Italia e la Slovenia.

- (11) AGEN-RS e il MISE hanno ricevuto dai promotori, rispettivamente il 17 ottobre 2016 e il 15 novembre 2016, la richiesta di prorogare dal 17 dicembre 2016 al 17 dicembre 2018 il termine per l'avvio della costruzione degli interconnettori. Non è stata richiesta alcuna modifica della data di entrata in esercizio, che restava fissata al 17 dicembre 2019.
- (12) La valutazione della richiesta dei promotori condotta dall'autorità italiana è stata notificata alla Commissione il 16 dicembre 2016 e la valutazione a cura dell'autorità slovena è stata notificata alla Commissione il 23 dicembre 2016, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.
- (13) Con decisione del 16 febbraio 2017<sup>7</sup>, la Commissione ha approvato la proroga dell'esenzione dal 17 dicembre 2016 al 17 dicembre 2018 per gli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.
- (14) Il 26 luglio 2018 AGEN-RS e il MISE hanno ricevuto dai promotori la richiesta di prorogare dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 il termine per l'avvio della costruzione degli interconnettori, e dal 17 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per l'entrata in esercizio.
- (15) La valutazione della richiesta dei promotori condotta dall'autorità slovena è stata notificata alla Commissione il 19 novembre 2018 e la valutazione a cura dell'autorità italiana è stata notificata alla Commissione il 5 dicembre 2018, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.
- (16) Con decisione del 28 gennaio 2019<sup>8</sup>, la Commissione ha approvato la proroga dell'esenzione dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 per gli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.
- (17) Il 3 giugno 2020 i promotori hanno inviato ad AGEN-RS e al MISE una richiesta di posticipo della data entro la quale devono avviare la costruzione e l'esercizio degli interconnettori, e di modifica delle condizioni di esenzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba" per assicurare la fattibilità dell'investimento (la "richiesta dei promotori").
- (18) Il 28 luglio 2020 AGEN-RS ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento n. 2019/943, la valutazione della richiesta dei promotori. La Commissione ha chiesto ad AGEN-RS, conformemente all'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento 2019/943, il consenso a prorogare ulteriormente il termine iniziale per adottare la propria decisione. AGEN-RS ha accolto la richiesta il 10 novembre 2020.
- (19) Il 20 novembre 2020 il MISE ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, la propria decisione in merito alla richiesta dei

---

<sup>7</sup> Decisione C(2017) 1209 final della Commissione che proroga l'esenzione di Adria Link s.r.l. (Italia), Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (Slovenia) ed E3 d.o.o. (Slovenia) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per quanto concerne due interconnettori elettrici tra l'Italia e la Slovenia.

<sup>8</sup> Decisione C(2019) 698 final della Commissione che proroga l'esenzione di Adria Link s.r.l. (Italia), Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (Slovenia) ed E3 d.o.o. (Slovenia) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per quanto concerne due interconnettori elettrici tra l'Italia e la Slovenia.

promotori e due decreti di livello dirigenziale, del 18 novembre 2020, relativi alla proroga dei termini per la costruzione e l'entrata in servizio degli interconnettori.

- (20) Il 23 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato sul proprio sito web una comunicazione con cui informava il pubblico delle notifiche e invitava i terzi interessati a inviare osservazioni entro un termine di due settimane. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in risposta.

### 3. Valutazione

#### 3.1. Disposizioni legislative pertinenti

- (21) L'articolo 2 della decisione della Commissione C(2014) 9904 final, modificata dalla decisione della Commissione C(2019) 698 final, dispone che l'approvazione delle decisioni di esenzione da parte della Commissione perde effetto nel caso in cui l'interconnettore non inizi a essere costruito entro il 31 dicembre 2020 e non diventi operativo entro il 30 giugno 2022, a meno che la Commissione decida che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo dei promotori.

- (22) La validità dell'approvazione di un'esenzione da parte della Commissione può essere prorogata a condizione che, sulla base di un'analisi condotta dalle autorità nazionali la cui conclusione giustifichi una proroga, la Commissione decida, in primo luogo, che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli e, in secondo luogo, che tali ostacoli sfuggano al controllo della persona cui l'esenzione è stata concessa.

- (23) Il regolamento non indica espressamente la procedura da seguire per tale decisione concernente la proroga della validità. Secondo la prassi consolidata della Commissione, in base al principio del parallelismo delle forme, per le modifiche (compresa la proroga) delle decisioni di esenzione si dovrebbe adottare la stessa procedura seguita per la concessione delle decisioni di esenzione iniziali. Pertanto, la valutazione da parte della Commissione delle domande di proroga deve basarsi su una valutazione preliminare effettuata dalle autorità competenti, a cui la Commissione può chiedere di apportare modifiche.

#### 3.2. Richiesta dei promotori

- (24) Nell'aprile 2019 i promotori hanno ottenuto le ultime licenze edilizie, concludendo le procedure di autorizzazione in Italia e Slovenia per gli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule". La costruzione degli interconnettori non è tuttavia ancora iniziata e due dei sei potenziamenti della rete interna necessari in Italia e Slovenia per la messa in esercizio dell'interconnessione proposta non sono ancora stati costruiti dai gestori dei sistemi di trasmissione ("TSO").

- (25) Al fine di adottare la decisione finale di investimento e procedere alla costruzione, nel maggio 2019 i promotori hanno chiesto i valori della capacità netta di trasferimento ("NTC", Net Transfer Capacity) per gli interconnettori, che sono stati comunicati dai TSO italiani e sloveni rispettivamente nell'ottobre 2019 e nel marzo 2020. In particolare per l'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba", anziché l'NTC di 120 MW inizialmente individuato nei pareri congiunti, il nuovo valore previsto è ridotto a 70 MW.

- (26) Le considerazioni principali dei promotori sono le seguenti:

- a causa dei ritardi nella costruzione dei rinforzi della rete interna e a causa dei nuovi valori dell'NTC, che esulano dal controllo dei promotori, in questa fase non è possibile avviare la costruzione secondo i termini dell'esenzione;
- sebbene i valori dell'NTC possano cambiare, gli ultimi valori comunicati dai TSO renderebbero la costruzione dell'infrastruttura impraticabile dal punto di vista economico;
- lo sviluppo dei progetti migliorerebbe la sicurezza del sistema e la concorrenza, oltre a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. I progetti sono stati inoltre espressamente inclusi nell'analisi costi-benefici 2018 del piano annuale di sviluppo della rete;
- nel contesto dell'attuale pandemia, sarà sempre più importante sostenere gli investimenti nelle infrastrutture e la partecipazione degli investitori privati.

(27) Sulla base di quanto precede e a causa dei ritardi nel potenziamento della rete interna, i promotori chiedono:

- prorogare dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine per l'avvio della costruzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba", e dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024 il termine per la sua entrata in esercizio;
- prorogare dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023 il termine per l'avvio della costruzione dell'interconnettore "Dekani-Zaule", e dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2025 il termine per la sua entrata in esercizio.

(28) A causa dei valori ridotti dell'NTC e delle nuove condizioni di mercato, i promotori chiedono inoltre di modificare le condizioni di esenzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba" al fine di individuare e applicare uno o più meccanismi atti ad assicurare la fattibilità dell'investimento (ossia controllo del massimale, valore terminale esatto e rivalutato, riduzione dei costi ecc.).

### 3.3. Valutazione a cura delle autorità nazionali

#### Valutazione di AGEN-RS

(29) Con decisione notificata sulla richiesta dei promotori, AGEN-RS propone di prorogare come proposto dai richiedenti il termine per l'avvio della costruzione degli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule", posticipando quindi al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2024 i termini per, rispettivamente, l'avvio della costruzione e l'entrata in esercizio dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba", e al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2025 quelli per l'avvio della costruzione e l'entrata in esercizio dell'interconnettore "Dekani-Zaule".

(30) Per quanto riguarda la richiesta di modificare le condizioni di esenzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba" al fine di applicare uno o più meccanismi che assicurino la fattibilità dell'investimento, AGEN-RS ritiene che debba essere rivolta alla Commissione affinché avvii, a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, lettera a), del regolamento 2019/943, un procedimento di esenzione sulla base dei cambiamenti sostanziali dei fatti su cui si fonda la decisione di esenzione vigente.

## Valutazione del MISE

- (31) Analogamente, il 18 novembre 2020 la Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica del MISE ha approvato un decreto che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine per l'avvio della costruzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba", e dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024 il termine per la sua entrata in esercizio. È stato approvato un secondo decreto che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023 il termine per l'avvio della costruzione dell'interconnettore "Dekani-Zaule", e dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2025 il termine per la sua entrata in esercizio.
- (32) I due decreti di livello dirigenziale sono accompagnati da una valutazione specifica della richiesta di modifica delle condizioni di esenzione per l'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba", legata alla fattibilità dell'investimento e alle entrate previste. Nella valutazione il MISE chiede alla Commissione europea di riaprire il procedimento di esenzione, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 10, lettera a), del regolamento 2019/943, alla luce dei cambiamenti sostanziali dei fatti su cui si fondava la decisione di concessione dell'esenzione.
- (33) Il MISE evidenzia la significativa riduzione dei valori dell'NTC e le nuove condizioni di mercato che incidono sul differenziale di prezzo considerato nei pareri congiunti.

### 3.4. Valutazione della Commissione

#### Proroga

- (34) La Commissione ritiene che i ritardi nel potenziamento della rete interna, nonché i nuovi valori dell'NTC, siano gravi ostacoli che esulano dal controllo dei promotori. A ciò si aggiungono gli ulteriori vincoli imposti dal contesto dell'attuale pandemia.
- (35) Per questo motivo la Commissione concorda con il MISE e AGEN-RS, ritenendo ben fondata la richiesta dei promotori di proroga del termine per l'avvio della costruzione e l'entrata in esercizio degli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule".
- (36) La Commissione è dell'avviso che lo sviluppo dei progetti non solo migliori la sicurezza del sistema e la concorrenza, ma sostenga anche il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Dato tuttavia che si tratta della terza richiesta di proroga e che la costruzione non è ancora iniziata, un ulteriore rinvio potrebbe ostacolare la concorrenza e lo sviluppo di altri interconnettori.
- (37) La Commissione reputa pertanto sufficiente prorogare di 18 mesi il periodo entro cui avviare la costruzione e mettere in esercizio i due progetti, ossia:
- prorogare dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2022 il termine per l'avvio della costruzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba", e dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la sua entrata in esercizio;
  - prorogare dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2022 il termine per l'avvio della costruzione dell'interconnettore "Dekani-Zaule", e dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la sua entrata in esercizio.
- (38) Tenuto conto del fatto che i promotori hanno ottenuto le ultime licenze edilizie, concludendo le procedure di autorizzazione in Italia e Slovenia per gli interconnettori, un'ulteriore proroga sarebbe giustificata solo in caso di ulteriori ritardi, attualmente

non previsti. Se la decisione di investimento non è presa entro il periodo prestabilito e la costruzione non è avviata, la decisione di esenzione dovrebbe perdere effetto.

#### Condizioni di esenzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba"

- (39) Secondo i promotori, i nuovi valori dell'NTC e le condizioni di mercato rendono l'investimento economicamente impraticabile e, in questa fase, non è possibile avviare la costruzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba" come stabilito nella decisione di esenzione.
- (40) Il MISE e AGEN-RS ritengono che la richiesta dei promotori di modificare le condizioni di esenzione dell'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba" al fine di individuare e applicare i meccanismi necessari per assicurare la fattibilità dell'investimento introduca cambiamenti sostanziali dei fatti su cui si fondava la decisione di esenzione e chiedono alla Commissione di avviare un procedimento di esenzione a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, lettera a), del regolamento 2019/943.
- (41) Tuttavia, sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione non concorda sulla riapertura della decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 10, lettera a), del regolamento 2019/943. Le modifiche proposte delle condizioni di esenzione non sono descritte in dettaglio e la richiesta ne indica varie possibili. Non spetta alla Commissione sostituire la richiesta di esenzione e la valutazione a cura delle autorità nazionali di regolamentazione nei procedimenti di esenzione introducendo proposte ad hoc di possibili soluzioni di esenzione, che potrebbero anche comportare un onere per gli utenti nazionali della rete attraverso l'aumento delle tariffe. Questo genere di decisioni dovrebbe basarsi su un'analisi giuridica e sostanziale dettagliata da parte delle autorità nazionali, che possono decidere di notificare le decisioni di esenzione modificate qualora lo ritengano giustificato. Se decidono di modificare una decisione di esenzione, le autorità nazionali di regolamentazione notificano la loro decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, a norma dell'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento 2019/943,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Nella decisione C(2014) 9904 della Commissione, del 17 dicembre 2014, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 2*

*In applicazione dell'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, l'approvazione da parte della Commissione delle decisioni di esenzione per quanto riguarda l'interconnettore Dekani-Zaule perde effetto nel caso in cui tale interconnettore non inizi ad essere costruito entro il 30 giugno 2022 e non diventi operativo entro il 31 dicembre 2023, a meno che la Commissione decida che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo dei promotori.*

*In applicazione dell'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, l'approvazione da parte della Commissione delle decisioni di esenzione per quanto riguarda l'interconnettore Redipuglia-Vrtojba perde effetto nel caso in cui tale*

*interconnettore non inizi ad essere costruito entro il 30 giugno 2022 e non diventi operativo entro il 31 dicembre 2023, a meno che la Commissione decida che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo dei promotori."*

#### *Articolo 2*

Le decisioni di esenzione di Javna Agencija Republike Slovenije za Energijo n. 143-1/2013-8/106 per l'interconnettore "Dekani-Zaule" e n. 143-2/2013-46/106 per l'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba" e le decisioni di esenzione del ministero dello Sviluppo economico n. 290/ML/4/2014 per l'interconnettore "Dekani-Zaule" e n. 290/ML/5/2014 per l'interconnettore "Redipuglia-Vrtojba" sono modificate di conseguenza.

#### *Articolo 3*

I destinatari della presente decisione sono:

- 1) il ministero dello Sviluppo economico (MISE);
- 2) Javna Agencija Republike Slovenije za Energijo (AGEN-RS).

Fatto a Bruxelles, il 28.1.2021

*Per la Commissione*  
*Kadri SIMSON*  
*Membro della Commissione*

